

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1992

relativa alla concessione del primo contributo comunitario a favore delle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, previsto dalla decisione 91/315/CEE del Consiglio, per compensare il sovraccosto di approvvigionamento petrolifero di questi arcipelaghi, a titolo dell'anno 1991

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(92/435/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 91/315/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (Poseima)⁽¹⁾,

considerando che la decisione 91/315/CEE prevede al punto 10.1 dell'allegato l'istituzione di un aiuto comunitario specifico inteso a compensare i sovraccosti per l'approvvigionamento petrolifero delle Azzorre e di Madera;

considerando che le autorità portoghesi hanno comunicato alla Commissione i dati relativi ai sovraccosti di trasporto di prodotti petroliferi a destinazione degli arcipelaghi delle Azzorre e di Madera per l'anno di riferimento 1989;

considerando che, conformemente all'articolo 2 della decisione 91/315/CEE, le disposizioni del bilancio 1992 delle Comunità permettono di concedere un primo contributo comunitario a titolo dell'aiuto specifico in materia di energia, previsto dalla citata decisione per l'anno 1991, a favore di queste regioni;

considerando che occorre fissare un termine per la presentazione alla Commissione, da parte delle autorità portoghesi, della relazione prevista al punto 10.5 dell'allegato alla citata decisione,

DECIDE:

Articolo 1

L'importo del primo contributo comunitario a favore delle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, previsto dalla

decisione 91/315/CEE per coprire i sovraccosti di trasporto di prodotti petroliferi a destinazione di questi arcipelaghi, a titolo dell'anno 1991, è fissato come segue:

- 1) a favore della regione autonoma delle Azzorre: 3 052 273 ecu,
- 2) a favore della regione autonoma di Madera: 1 947 727 ecu.

Articolo 2

Questo contributo comunitario è concesso alle condizioni previste al punto 10.5 dell'allegato alla decisione 91/315/CEE.

Il termine per la presentazione da parte delle autorità portoghesi della relazione di cui al punto 10.5 dell'allegato è fissato ad un anno, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

I governi del Portogallo e delle regioni autonome delle Azzorre e di Madera sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1992.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 10.